

TI_GERICHTE 9.2017.222 vom 12. Januar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2017.222

FR: TI_GERICHTE 9.2017.222 du 12 janvier 2018

IT: TI_GERICHTE 9.2017.222 del 12 gennaio 2018

Regeste

Domanda di restituzione in intero del termine per interporre reclamo

Erwägungen

E. 1

Ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPAm, i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte (o il suo rappresentante) può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. Per costante giurisprudenza, trattandosi di un rimedio di natura eccezionale, che incide profondamente sulla sicurezza del diritto, occorre valutare l'adempimento di tali requisiti con rigore e applicare criteri restrittivi: la parte che intende prevalersene, rispettivamente il suo patrocinatore, deve pertanto dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente, nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso (STF 1C_175/2016 del 31 gennaio 2017, consid. 3.2; v. anche STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011, consid. 2.2 ; STF 1C_393/2016 del 5 dicembre 2016, consid. 2.1). Giusta l'art. 15 cpv. 2 e

E. 3

Dai riscontri specialistici agli atti emerge in maniera chiara che RE 1 soffre di una grave patologia di tipo psichiatrico. Occorre tuttavia considerare che la fattispecie in esame non può essere accomunata ai casi di malattia o infortunio di una certa gravità che possono avvenire nel corso di un normale procedimento giudiziario o amministrativo e costituire un impedimento all'osservanza di un certo termine. Nel caso di RE 1, la sua patologia e il suo stato psichico erano ben noti all'Autorità di protezione e sono proprio la ragion d'essere del procedimento, oltre che uno dei presupposti per l'istituzione della curatela medesima. Non si può dunque sostenere, in un caso simile, che la malattia costituisca un evento la cui sopravvenienza – per cause avverse, di cui l'interessato non ha colpa – ha impedito il compimento di un atto processuale che altrimenti sarebbe stato eseguito. Se si ammettesse infatti l'esistenza di un caso di restituzione in intero ogni qualvolta che l'autorità emana un provvedimento di protezione nei confronti di una persona con una malattia di tipo psichiatrico che non è rappresentata, tutte queste decisioni potrebbero essere rimesse in discussione – ed eventualmente annullate ex nunc – anche dopo un lungo lasso di tempo, in contrasto con la sicurezza del diritto. La presenza di un quadro psichiatrico compromesso non va considerata come un impedimento a rispettare il termine di reclamo, ma può semmai costituire un'incapacità a sostenere il procedimento stesso, ciò che comporta la verifica della necessità di una rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 449a CC (ab initio , e non soltanto per la presentazione del reclamo). Come traspare dalle critiche rivolte all'operato dell'Autorità di protezione, la domanda in oggetto tende in realtà a rimettere in discussione la procedura di prima istanza proprio da questo profilo.

E. 4

Le critiche in tal senso sono tuttavia destinate all'insuccesso. Ai sensi dell'art. 449a CC infatti, l'autorità di protezione degli adulti ordina, se necessario, che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche. L'enunciato "se necessario" conferisce alle autorità un certo margine di apprezzamento (cfr. Schmid, *Erwachsenenschutz Kommentar*, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 449a CC n. 2) e la legge non prevede casi in cui tale rappresentanza vada obbligatoriamente ordinata. Di conseguenza, il fatto che l'Autorità di protezione non abbia ritenuto necessario nominare un curatore di rappresentanza per RE 1 non può essere oggetto di riesame da parte di questo giudice in questa sede, al di fuori di un reclamo ordinario.

E. 5

Abbondanzialmente si rileva che, in base agli atti, già nel corso dell'udienza svoltasi il 27 aprile 2017 presso la CPC RE 1 era stato informato "del senso, della portata e delle conseguenze della curatela generale" da parte del membro permanente dell'Autorità di protezione (cfr. relativo verbale e decisione 24 maggio 2017). L'accettazione (contestata dalla madre dell'interessato) del provvedimento di curatela, risulta anche dall'udienza del 19 maggio 2017 (alla presenza del plenum dell'Autorità di protezione e del dr. med. _____) e dalle dichiarazioni della curatrice _____. Non appare dunque provato né reso verosimile che l'interessato, nonostante i colloqui con persone di formazione specialistica, non abbia potuto comprendere le implicazioni di una curatela generale se non a seguito dell'incontro con l'attuale patrocinatrice. Va inoltre sottolineato che il mandato di patrocinio è stato conferito da RE 1 all'attuale avvocatessa il 13 novembre 2017, mentre si trovava ancora ricoverato a scopo di assistenza presso la CPC di _____ (cfr. procura doc. 1 e domanda di restituzione in intero, pag. 1 e 3). L'esistenza di una turba psichica o il fatto di essere ricoverato in via coatta non gli hanno dunque precluso la facoltà di incaricare autonomamente un rappresentante di fiducia: non vi sono pertanto elementi che indichino che ciò non era possibile in precedenza, nel rispetto dei termini per un'impugnativa ordinaria. Si rileva infine come la questione della restituzione del termine per interporre reclamo abbia, in questi casi, una portata pratica limitata, ritenuto come la decisione di istituzione di una curatela generale non cresca materialmente in giudicato ed essendo possibile chiedere in ogni tempo una riconsiderazione della fattispecie e la revoca del provvedimento. Per tutti questi motivi, la domanda tendente alla restituzione del termine per interporre reclamo non può dunque che essere respinta.

E. 6

RE 1 postula infine di essere messo a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG. Considerato come la sua indigenza risulti dal certificato municipale trasmesso il 30 novembre 2017 e ritenuta la particolarità della domanda, che d'acchito non appariva priva di probabilità di successo, la richiesta può essere accolta.

E. 7

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.